



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



SCIENZE UMANISTICHE
Scuola di Specializzazione
in Beni archeologici



Università
di Catania

CONVENZIONE TRA

il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede a Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Gabriel Zuchtriegel

il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali con sede in via di San Michele 13, 00153 Roma, Italia di seguito anche ICCROM

l'Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche - Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, con sede a Catania, Piazza Università 2, 95131, C.F. 02772010878, rappresentata dal Rettore Francesco Priolo, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università di Catania e successive modifiche e integrazioni, di seguito Università di Catania

l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con sede legale a Napoli (NA), in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n. 8, C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006, iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il cod. F129003U, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ispc@pec.cnr.it, rappresentato dalla Dott.ssa Costanza Miliani, Direttrice autorizzata a sottoscrivere la presente Convenzione dal giusta provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dott. Salvatore Capasso, prot. AMMCNT-CNR n. 0217342/2023 data: 12/07/2023, di seguito indicato anche con ISPC-CNR;

E

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. quale entità legale del rispettivo Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Fraunhoferstrasse 10, 83626 Valley, di seguito Fraunhofer,

di seguito denominate congiuntamente le Parti

VISTO

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) «Codice per i beni culturali e del paesaggio» (di seguito «Codice») e successive modifiche e/o integrazioni, e in particolare:

- l'art. 118, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MiC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche *«congiuntamente con le Università e altre Istituzioni pubbliche e private»*;

- l'art. 119, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MiC) può concludere accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 par. 1-2-3, 112 par. 1 e 4 e 114 par. 1 (valorizzazione);

- il Protocollo d'intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito MiC) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16.04.2014, in particolare all'art. 6 («iniziative mirate e progetti nazionali») secondo il quale il MiC e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio unico di risorse didattiche ed educative disponibili su internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;



- il Protocollo d'intesa tra il MiC e il MIUR del 17.12.2020, in cui, all'art. 2, il MiC e il MIUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di «attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi» (lett. g) nonché lo svolgimento di «ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti e Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria» (lett. h) e la collaborazione ad «attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività» (lett. i);

Considerato che

- a. il Parco Archeologico di Pompei (PAP) è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- b. l'Università di Catania, l'ISPC-CNR e Fraunhofer hanno competenze specifiche nell'ambito degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze e alla promozione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
- c. l'ICCRUM è un'organizzazione intergovernativa che opera al servizio dei suoi Stati membri per promuovere la conservazione del patrimonio culturale in tutte le sue diverse espressioni.

Considerato che

- Le Parti intendono cooperare con l'obiettivo di ampliare le conoscenze e promuovere le attività di restauro e con l'intento di collaborare con il PAP nello sviluppo di un piano di restauro per la Necropoli di Porta Nocera e l'area sud-orientale della Necropoli fuori Porta Nocera, a sud dell'Anfiteatro;
- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, par. 4 del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione e il sostegno di interventi per la conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, par. 1 del Codice);
- il PAP, per perseguire le sue specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione, può attivare tutte le forme di collaborazione che ritiene utili a tal fine;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico nel territorio di sua competenza attraverso la promozione di ricerche tematiche e progetti destinati ad avviare programmi di recupero monumentale e ambientale e per la corretta fruizione e conservazione del patrimonio culturale pubblico;
- questo modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);



- è pertanto interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- richiamando le considerazioni espresse dal Consiglio d'Europa nella Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società (2005) in merito al valore e al potenziale di un'eredità culturale come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita, si intende individuare una serie di misure in grado di ricostruire il legame tra eredità e comunità, favorendo la ricostruzione di una comunità di eredità;
- ai sensi dell'art. 151, par. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, *«Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal par. 1.»*;
- come chiarito nella nota circolare prot. n. 17461 del 9 giugno 2016 dell'Ufficio Legislativo del MiC, *«la figura speciale prevista dall'art. 151, comma 3, in materia di patrimonio culturale, ai fini della fruizione e della ricerca scientifica (...) trova origine nei procedimenti previsti dal codice di settore (...) e richiede conseguenti attività di tutela e valorizzazione (attività di conservazione e restauro, fruizione e valorizzazione, studio, divulgazione, catalogazione, ecc.). Tali attività, che si sviluppano come attuazione di procedure istituzionali nell'ambito della tutela e della ricerca scientifica, si prestano a forme di partenariato con soggetti terzi individuati in ragione delle esigenze e dei rapporti di collaborazione connessi a tali procedure, che possono poi evolvere in forme più articolate di cooperazione, che trovano specifica copertura giuridica ai sensi dell'art. 151, comma 3»*.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

2.1 Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a collaborare a titolo gratuito per l'esecuzione di ricognizioni, analisi strutturali e rilievi, utilizzando la strumentazione esistente secondo le nuove metodologie (stazione totale, indagini geofisiche con GPR, GPS topografico, droni, laser scanner nella fase di acquisizione, programmazione ed elaborazione del modello digitale, ecc.), nonché analisi dettagliate sulle decorazioni ed eventuali indagini di laboratorio, per lo sviluppo di un piano di restauro della Necropoli di Porta Nocera e dell'area sud-orientale della Necropoli fuori Porta Nocera, a sud dell'Anfiteatro.

2.2 Le Parti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno ulteriormente disciplinati con accordi successivi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti stesse.

2.3. Le attività concordate saranno sviluppate secondo le seguenti linee:

- documentazione dello stato dei monumenti funerari nella Necropoli di Porta Nocera e nell'area sud-orientale della Necropoli fuori Porta Nocera, a sud dell'Anfiteatro;
- esecuzione degli interventi di restauro iniziali e più urgenti;



Università
di Catania

- realizzazione di un contributo allo studio della storia del restauro e dei materiali utilizzati per la conservazione, con la proposta di corsi di restauro, interventi di emergenza e manutenzione per l'area della necropoli;
- offerta di attività didattiche alle scuole sui temi della conservazione sostenibile e del restauro archeologico;
- predisposizione di forme adeguate di divulgazione al pubblico delle attività di cui sopra.

Tutte le attività citate saranno realizzate secondo modalità e scadenze specificamente concordate tra le Parti attraverso singoli progetti e calendari.

2.4 Tra le attività concordate sono già state indicate:

- (1) l'organizzazione di una «Conservation Academy» nell'area di Porta Nocera, con attività di rilevamento tramite il sistema GIS del PAP, a cui faranno seguito interventi di conservazione di emergenza sui monumenti che richiedono attenzione immediata. Il programma dettagliato della Conservation Academy sarà sottoposto preventivamente al PAP, che dovrà valutarlo ed eventualmente autorizzarlo. I partecipanti saranno selezionati tramite bando (avviso) che sarà pubblicato fino a 6 mesi prima dell'inizio dei lavori della Conservation Academy;
- (2) l'organizzazione di un simposio di chiusura al termine delle attività della Conservation Academy. Il simposio, della durata di un giorno, vedrà la partecipazione di esperti interni ed esterni che hanno contribuito al progetto nel corso degli anni;
- (3) la pubblicazione di un volume dedicato al lavoro svolto dal «Pompei Sustainable Preservation Project» (di seguito PSPP) dal 2014 al 2023.
- (4) Conclusione del progetto di ricerca «Clay Pompeii». Di concerto con il PAP, sono previste ulteriori indagini GPR e, se possibile, l'installazione di barriere di argilla per limitare l'aumento di umidità nel monumento (D-N) nell'area sud-orientale della Necropoli fuori Porta Nocera, a sud dell'Anfiteatro (cosiddetto Fondo Pacifico). Dopo l'eventuale installazione, il monumento sarà monitorato per un anno.

Le Parti si riservano il diritto di integrare le condizioni previste nella presente Convenzione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti delle rispettive Parti.

Art. 3

(Ruoli delle Parti ai sensi della Convenzione)

3.1 Nell'ambito della presente Convenzione, sono affidati ai «partner» del PAP i compiti elencati di seguito.

3.2. Fraunhofer gestisce e coordina il progetto, si occupa della comunicazione e partecipa attivamente alle attività didattiche e di ricerca per la conclusione del progetto utilizzando competenze interne ed esterne.

3.3 L'ICCROM fornisce supporto alle iniziative didattiche della Conservation Academy, in particolare con:

- lezioni tenute dai propri esperti sugli argomenti specifici trattati durante il corso
- elaborazione dei programmi di studio
- in base alla disponibilità di date, mettendo a disposizione i propri laboratori nella sede di Roma durante il soggiorno dei partecipanti nella Capitale.

3.4 L'Università di Catania e l'ISPC-CNR offrono supporto attivo all'iniziativa formativa, in particolare per:

- il rilevamento e la restituzione digitale di contesti, monumenti ed elementi architettonici;
- l'integrazione e la gestione dei dati in GIS;

- inoltre, l'Università di Catania sostiene attivamente la pubblicazione del volume che riassume i risultati del PSPP in stretta collaborazione con Fraunhofer.
- 3.5 I partner contribuiscono alle attività di cui sopra d'intesa e in accordo con il PAP e i suoi esperti. La documentazione (digitale e cartacea) sarà fornita al PAP con largo anticipo, in modo che possa essere valutata e (se opportuno e necessario) autorizzata.
- 3.6 L'espletamento delle attività proposte verrà effettuato secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato in base a esigenze giustificate.

Inizio 2023	Predisposizione della Conservation Academy
Inizio aprile 2023	Pubblicazione/avviso di bando sul sito web dell'ICCROM
Fine agosto - ottobre 2023 per 6 settimane (date esatte da definirsi)	Svolgimento delle attività della Conservation Academy
Settembre - ottobre 2023 per 2 settimane (date da definirsi, in concomitanza con la Conservation Academy)	Conduzione workshop del progetto «Clay Pompeii» sulla tomba D-N
Dal termine dei lavori e per un periodo di 13 mesi	Monitoraggio della tomba D-N nell'ambito del progetto «Clay Pompeii»
Durante la Conservation Academy	Monitoraggio degli interventi d'emergenza eseguiti nelle precedenti Summer Academy (2015 e 2018)
Durante la Conservation Academy	Monitoraggio degli interventi eseguiti nelle tombe ES- 07 e DN-7 durante due dissertazioni (Marta Ebbreo e Marie Lorek)
Durante la Conservation Academy	Monitoraggio degli studi effettuati durante la dissertazione sul consolidamento (Leo Borgatta)

Art. 4 (Responsabili)

4.1 Il Responsabile della presente Convenzione di collaborazione per l'ICCROM è Dr. Alison Heritage

Il Responsabile della presente Convenzione per l'Università di Catania è il Prof. Daniele Malfitana
I Responsabili della presente Convenzione per l'ISPC-CNR è la Dott.ssa Costanza Miliani e il Dott. Antonino Mazzaglia

Il Responsabile della presente Convenzione per Fraunhofer è Prof. Dr. Ralf Kilian

Il Responsabile della presente Convenzione per il PAP è l'Arch. Paolo Mighetto.

Art. 5 (Garanzie assicurative e responsabilità)

5.1. L'Università di Catania, l'ISPC-CNR, Fraunhofer e l'ICCROM garantiscono al PAP la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il proprio personale.

5.2 Sono escluse le pretese delle Parti nei confronti l'una dell'altra, dei rispettivi dirigenti, rappresentanti legali, ausiliari e assistenti per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni degli obblighi e atti illeciti, purché non dovuti ad atti od omissioni intenzionali o a colpa grave (grobe Fahrlaessigkeit). È esclusa la responsabilità per danni indiretti e consequenziali, salvo che tali danni siano causati da atti od omissioni intenzionali.



5.3 Non sono in alcun caso imputabili al PAP le conseguenze derivanti da cause non attribuibili ad esso.

Art. 6

(Uso e diffusione dei risultati)

6.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività di cui alla presente Convenzione saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le missioni delle Parti coinvolte, in ogni caso con la finalità di ampliare le conoscenze sui temi di comune interesse.

Le modalità d'uso e diffusione dei risultati dello studio in questione e la pubblicazione dei dati saranno concordate anticipatamente.

Art. 7

(Diritti di proprietà intellettuale)

7.1 I risultati ottenuti dai dipendenti di una sola Parte sono di proprietà di quest'ultima.

7.2 Qual è il principio generale, le Parti stabiliscono in ogni caso che, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale, qualora le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime applicato ai risultati sarà quello della comproprietà in pari quota.

7.3 Qualora i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività ai sensi della Convenzione ha valenza tale da giustificare la protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i rispettivi regolamenti e le norme in vigore, sempre e comunque favorendo in via prioritaria l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 8

(Riservatezza)

8.1 Ogni Parte si impegna a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte; non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare a terzi alcuna delle informazioni riservate delle altre Parti ad eccezione del personale impegnato nelle attività comuni che ne abbia bisogno per adempiere agli obblighi ai sensi della presente Convenzione;

8.2 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dopo la scadenza della presente Convenzione.

8.3 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che

- sono di dominio pubblico o generalmente accessibili prima della notifica alla Parte ricevente, oppure
- diventano di dominio pubblico o generalmente accessibili dopo la notifica alla Parte ricevente senza che quest'ultima ne sia responsabile o coinvolta, oppure
- erano già note alla Parte ricevente alla data del ricevimento, oppure
- vengono divulgate o rese accessibili alla Parte ricevente in qualsiasi momento da terzi senza l'imposizione di alcun obbligo di riservatezza, oppure
- vengono sviluppate da un dipendente della Parte ricevente senza averne precedente conoscenza.

Qualora la divulgazione di informazioni riservate sia ingiunta da autorità governative o tribunali, la Parte ricevente è autorizzata a trasmettere tali informazioni all'autorità o tribunale in questione, impegnandosi nella misura consentita dalla legge ad informarne la Parte divulgatrice senza ingiustificato ritardo.



Art. 9

(Ricerca e pubblicazione)

9.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per l'interesse pubblico.

9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione potranno essere liberamente pubblicati dalla Parte che li ha prodotti solo dandone preventiva comunicazione scritta al PAP. Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione e contenenti informazioni riservate di altre Parti e/o conseguite congiuntamente non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta, da rilasciarsi su richiesta entro 6 settimane, delle Parti interessate.

9.3 Le istituzioni sopra citate prendono atto della possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa informazione scritta al PAP, nell'ambito delle pubblicazioni riguardanti il programma di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Le pubblicazioni redatte congiuntamente e i report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che di tutte le altre istituzioni coinvolte ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

9.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli enti coinvolti, in ogni caso con la finalità di ampliare le conoscenze sui temi di comune interesse.

Art. 10

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

10.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii., si stabilisce che ciascun partner assuma tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o di soggetti ospitati e/o dei propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

10.2 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni sono assunte dai soggetti designati dalle pertinenti norme di legge e dai regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che verrà impegnato a svolgere le attività.

L'Università di Catania, l'ISPC-CNR, Fraunhofer e l'ICCROM sono tenuti a comunicare, prima degli eventi (attività didattiche concordate), i dati identificativi del proprio personale che sarà presente sul sito del PAP, a condizione che detti collaboratori abbiano acconsentito a trasmettere i propri dati al PAP.

Tutto il personale impiegato dalle Parti sarà dotato di appositi badge di identificazione.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto a rispettare le leggi, le norme disciplinari e di sicurezza vigenti nei luoghi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, nel reciproco rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato Decreto, nonché le disposizioni del Responsabile della Struttura ai fini della sicurezza.

Art. 11

(Pubblicità)

11.1 Le Parti accettano di collaborare per la predisposizione di pubblicità o materiale promozionale in relazione al Programma e concordano che venga diffuso materiale idoneo a pubblicizzare il Programma e la partecipazione delle Parti.

11.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di altre Parti senza aver ottenuto la precedente autorizzazione scritta della Parte interessata.



11.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 12

(Durata)

12.1 La validità della presente Convenzione è di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e corrisponde al termine massimo entro cui deve essere completata l'attività più estesa oggetto della presente Convenzione.

Le Parti potranno concordare la proroga della presente Convenzione per iscritto, che dovrà essere firmata da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna di esse.

12.2 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di notifica del recesso.

Art. 13

(Oneri)

13.1 Ciascuna Parte dovrà, in ogni caso, provvedere alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 14

(Controversie e diritto applicabile)

14.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa derivare dall'esecuzione della presente Convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio.

14. La presente Convenzione è disciplinata dal diritto italiano. Foro competente è il Tribunale di Roma.

14.3 In caso di conflitto d'interpretazione tra la versione inglese della presente Convenzione e quella italiana, prevale quest'ultima.

Art. 15

(Trattamento dei dati)

15.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate (e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente) che i «dati personali» forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente Convenzione, mediante le operazioni di cui all'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente Convenzione. Tali dati potranno essere trattati anche a fini statistici, esclusivamente in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché a soggetti privati, laddove lo scopo della richiesta sia compatibile con le finalità istituzionali delle Parti. Delegato/autorizzato al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna delle Parti.

17.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR.

17.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione degli stessi e trattati - con le modalità e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate titolari, responsabili e incaricati del trattamento.

Art. 18

(Codice etico e di condotta)



Università
di Catania

Nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito web, l'Università di Catania ha pubblicato il Codice etico e di comportamento istituito con decreto rettorale n. 1166 dell'8 aprile 2021.

Art. 19
(Rinvio)

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Art. 20
(Disposizioni generali e finali)

La presente Convenzione, stipulato con scrittura privata, si compone di 9 pagine, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 240 del 1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.

La versione inglese per le sole finalità di traduzione è allegata alla presente Convenzione.

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to Sig. Gabriel Zuchtriegel (*)

Per l'ICCROM, f.to Nodoro Webber, Direttore Generale (*)

Per l'Università di Catania, f.to Francesco Priolo (*)

Per l'ISPC-CNR, f.to Dott.ssa Costanza Miliani (*)

Per Fraunhofer, f.to Thomas Fischer, Responsabile del Dipartimento R&S-Contratti e Julia Steldinger, Consulente legale (*)

Firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e/o integrazioni



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL
JOHANNES
C: IT

José Luiz Pederzoli Junior

Unit Manager, Strategic Planning
28 August 2023 | 09:16:18 CEST



Costanza
Miliani
26.07.2023
08:36:43
GMT+01:00



FRANCESCA MARIA
PATRIZIA LONGO
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA
PRORETTORE
VICARIO
04.08.2023
10:54:14
GMT+01:00

DocuSigned by:

Christian Schoewerling

D81D0A49490D4BD...

DocuSigned by:

Julia Steldinger

50DB811F8A0D469...